



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice ALLEGRINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 2009**

Disposizioni in materia di riproduzione animale

ONOREVOLI SENATORI. - La riproduzione animale è, come noto, disciplinata dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30.

Le innovazioni normative intervenute dalla data di approvazione della norma a livello europeo nonché l'evolversi in tale lasso di tempo delle strutture organizzative ed operative rende necessario, per mantenere al passo con i tempi il sistema Italia, una revisione dell'attuale struttura normativa allo scopo di rendere possibile il coinvolgimento di più soggetti - tutti operanti secondo univoche direttive definite dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - nella gestione dei registri anagrafici e dei libri genealogici e nello svolgimento delle valutazioni genetiche del bestiame.

Nella consapevolezza che occorre operare nei limiti imposti dalla normativa europea, l'obiettivo che ci si propone è pertanto, ferme restando le funzioni in materia trasferite alle regioni, adeguare alle mutate situazioni operative i principi fondamentali relativi alle attività della riproduzione animale.

In particolare, appare necessario superare l'attuale strutturazione organizzativa e operativa in considerazione del fatto che il sistema organizzativo previsto dalla vigente normativa ha determinato, negli anni in cui ha operato, sedimentazioni operative che nel tempo sono divenute non più accettabili.

Si ritiene, inoltre, necessario realizzare una nuova strutturazione operativa nell'assoluta consapevolezza - trattandosi peraltro di attività finanziariamente sostenute dalla contribuzione pubblica (per il 2009 è prevista la

concessione con riferimento alle sole attività di controllo funzionale del bestiame di contributi per oltre 62 milioni di euro) - che la strutturazione operativa prevista dalla citata legge n. 30 del 1991 ha finito con il condizionare negativamente - le più recenti risultanze statistiche evidenziano un arretramento della considerazione e dell'apprezzamento internazionale dell'attività selettiva italiana - l'attività di ricerca e di miglioramento genetico della popolazione animale.

Al fine di superare tale situazione e di aprire - introducendo principi di concorrenza - il settore della genetica alle indispensabili prospettive di sviluppo futuro, con il presente disegno di legge si prevede di modificare la citata legge n. 30 del 1991 nel senso di prevedere che:

- i registri anagrafici ed i libri genealogici siano istituiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

- la gestione dei registri anagrafici e dei libri genealogici, nel rispetto della normativa europea, possa essere affidata ad associazioni di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica e in possesso di requisiti prestabiliti;

- le valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico e i controlli delle loro attitudini produttive siano affidati ad organizzazioni appositamente riconosciute ed in possesso dei requisiti stabiliti;

- le regioni espletino le proprie funzioni avvalendosi delle risorse finanziarie finalizzate allo scopo e loro trasferite dallo Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *1.* I registri anagrafici e i libri genealogici sono istituiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I libri genealogici sono tenuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e possono da questo essere affidati ad associazioni di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica e in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alle valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico direttamente o per il tramite di organizzazioni affidatarie appositamente riconosciute e in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, nel rispetto dei criteri univoci stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, da organizzazioni appositamente riconosciute e in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3.

5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali tiene altresì i registri anagrafici relativi alle razze appartenenti alle specie di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 e i libri genealogici di specie e razza per le quali non esiste un'associazione in possesso dei requisiti di cui al comma 2,

svolgendo le relative valutazioni genetiche direttamente o tramite organizzazioni affidatarie appositamente riconosciute e in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore sono istituiti e tenuti dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici e attitudinali, nonché le modalità per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale.

7. In considerazione della particolarità della specie suina sono istituiti, previa approvazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, i registri dei suini ibridi, così come definiti nell'allegato alla presente legge; tali registri sono tenuti da imprese singole o associate. La tenuta dei predetti registri è coordinata sulla base di appositi disciplinari dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali direttamente o attraverso le organizzazioni riconosciute affidatarie ai sensi del comma 2».

## Art. 2.

1. L'allegato alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e successive modificazioni, è sostituito dall'allegato alla presente legge.

ALLEGATO  
(articolo 2, comma 1)

«ALLEGATO  
(articolo 2; articolo 3, comma 7)

*Libro genealogico.*

Per libro genealogico si intende il libro istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e tenuto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti e per i quali sono stati effettuati controlli delle attitudini produttive.

*Registro anagrafico.*

Per registro anagrafico si intende il registro istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e tenuto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti.

*Registro dei suini ibridi.*

Per registro dei suini ibridi si intende il registro istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 7, e tenuto da imprese singole o associate di cui al medesimo comma 7 in cui sono iscritti gli ibridi riproduttori con l'indicazione dei loro ascendenti.

*Riproduttore di razza pura delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina*

Per riproduttore di razza pura si intende un animale iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto i cui ascendenti di primo e secondo grado sono iscritti in un libro genealogico della stessa razza.

*Riproduttore equino*

Per riproduttore equino si intende un animale della specie equina di una determinata razza o proveniente dall'incrocio o meticciamiento programmato di animali di diverse razze della specie stessa nonché di loro derivati, iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, purché i suoi ascendenti siano iscritti in un libro genealogico.

*Riproduttore suino ibrido*

Per riproduttore suino ibrido si intende l'animale della specie suina:

- a) che provenga da un incrocio pianificato:
  - 1) tra suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse;
  - 2) tra animali risultanti da un incrocio tra razze o linee diverse;
  - 3) ovvero tra animali appartenenti ad una razza pura e animali appartenenti all'una o all'altra delle categorie di cui ai numeri 1) e 2);
- b) che sia iscritto in un registro».



